



Tribunale Cuneo

Procura della Repubblica presso Tribunale Cuneo

Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna Cuneo

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Cuneo

Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta Vittorio Chiusano

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ESECUZIONE DELLA SOSPENSIONE DEL
PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA**

In aggiornamento al protocollo di intesa già sottoscritto in data 05/03/2020, modificato in data 01/06/2021 ed alla luce dell'esperienza maturata dai soggetti coinvolti nella stipula del presente protocollo si stabiliscono le seguenti modalità attuative della procedura di applicazione dell'istituto della messa alla prova previsto ex legge 67/14 e delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia:

1) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA ALL'UEPE PER IL PROGRAMMA DI TRATTAMENTO

L'interessato, personalmente o tramite il difensore, munito di procura speciale, formula-preferibilmente tramite PEC: prot.uepe.cuneo@giustiziacert.it – ovvero deposita presso l'UEPE o presso lo Sportello UEPE Giustizia di Comunità ubicato presso il Tribunale di Cuneo ed aperto nella giornata del giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 la richiesta di elaborazione di proposta di un programma di trattamento per messa alla prova.

In caso di invio tramite PEC, l'attestazione di avvenuta consegna del sistema ha valore di ricevuta. Nel solo caso di deposito presso gli uffici UEPE e Sportello UEPE Giustizia di Comunità ubicato nel Tribunale di Cuneo, da parte dell'imputato o del difensore, viene rilasciata una ricevuta attestante la ricezione della richiesta.

La richiesta, redatta utilizzando e compilando in ogni sua parte (in particolare i dati anagrafici dell'interessato ed i riferimenti del legale) l'apposito modulo di Istanza di programma di trattamento per messa alla prova (modello MAP1), allegato al presente protocollo, disponibile attraverso i siti internet del Tribunale, della Procura e dell'Ordine Avvocati Cuneo deve contenere:

- a) Dati anagrafici dell'interessato, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, posta elettronica ordinaria e/o certificata, se il richiedente ne è in possesso, presso il quale l'interessato riceverà le comunicazioni; nonché, possibilmente elezione di domicilio c/o il Difensore e copia dei documenti di identità e C.F.;
- b) Indicazione del Difensore, dei suoi recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica certificata ove inviare le comunicazioni previste dal presente protocollo;

Documentazione da allegare all'istanza:

1. Copia della procura speciale, se l'istanza proviene dal difensore;

2. Decreto di citazione a giudizio, decreto penale di condanna o altra documentazione giuridica inerente il procedimento in corso;
3. Documentazione attestante quanto dichiarato, in particolare la disponibilità dell'Ente per il Lavoro di Pubblica Utilità (ente convenzionato con il Tribunale) e le modalità previste o già effettuate per il risarcimento del danno. Se la documentazione non è disponibile al momento della presentazione della richiesta, sarà cura dell'interessato o del suo legale, produrla successivamente all'UEPE, in tempo utile per l'elaborazione del programma di trattamento.
4. Solo nei casi in cui il soggetto stia svolgendo un programma terapeutico: documentazione del servizio specialistico che attesti la presa in carico.
5. La richiesta deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato o dal difensore munito di procura speciale.

Nel caso in cui l'imputato decidesse prima dell'udienza (o con l'opposizione al decreto penale di condanna) di accedere ad un rito alternativo, il difensore dovrà darne tempestiva comunicazione all'UEPE.

2) DEPOSITO ISTANZA ALLA CANCELLERIA DEL GIUDICE PROCEDENTE E VALUTAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELL'ISTANZA DA PARTE DEL GIUDICE

2.1 DEPOSITO ISTANZA MAP

L'imputato, o il difensore munito di procura speciale, formula, entro il termine di cui all'art. 464 bis, co. 2 c.p.p., davanti al Giudice procedente la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (se possibile prima dell'udienza, con deposito in cancelleria, per consentire al Giudice di esaminare preventivamente l'istanza e la documentazione allegata).

Con la richiesta deve essere depositata copia della domanda del programma di trattamento, con i relativi allegati, già inviata all'UEPE e la ricevuta di avvenuta consegna generata dal sistema PEC ovvero attestazione di presentazione all'UEPE o allo sportello UEPE Giustizia di Comunità. In questa sede deve essere depositata ogni altra documentazione utile ad illustrare la peculiare situazione dell'imputato, nonché documentazione relativa alle condotte risarcitorie che facciano ritenere venute meno le conseguenze dannose e/o pericolose del reato (a mero titolo di esempio; le sanatorie, gli adempimenti alle prescrizioni antinfortunistiche...).

Il Giudice effettua una verifica preliminare accertando che:

- a) Non ricorrano le condizioni per la pronuncia ex art. 129 c.p.p.;
- b) Sussistano i presupposti di ammissibilità di cui art. 464-quater c.p.p e 168-bis c.p.
- c) Possa essere prevedibile, tenuto conto del reato contestato, della personalità dell'imputato e delle altre informazioni a disposizione, che questi si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il Giudice, all'esito di tale preliminare valutazione, emette in alternativa uno dei seguenti provvedimenti:

- a) Pronuncia sentenza ex art. 129 c.p.p.;
- b) Respinge la richiesta;
- c) Rinvia il processo ad altra data, fissando nuova udienza e assegnando all'UEPE un termine non inferiore a tre mesi (di cui sarà data comunicazione immediata all'UEPE dalla cancelleria), entro il quale il programma di trattamento dovrà essere elaborato e depositato in cancelleria. Nei casi in cui la situazione concreta presenti profili di particolare criticità o non sia ancora indicato l'ente in cui la persona svolgerà i lavori di pubblica utilità, tale termine verrà fissato dal giudice con una maggiore dilazione, al fine di consentire all'UEPE un'indagine maggiormente approfondita.

In questa fase l'imputato, tramite il proprio legale si impegna a comunicare entro la successiva udienza eventuali provvedimenti di ammissione emessi da altro Giudice.

Il Giudice, emetterà ordinanza, di cui sarà data lettura in udienza, in cui:

- Inviterà l'UEPE a predisporre, in accordo con l'imputato, la proposta di programma, che dovrà essere inoltrata almeno 5 giorni prima dell'udienza unitamente alla relazione dell'indagine socio-familiare;
- Disporrà la citazione della persona offesa per l'udienza di rinvio;
- Disporrà l'eventuale acquisizione, tramite P.G., Servizi Sociali o altri enti pubblici, delle informazioni di enti pubblici, delle informazioni di cui all'art. 464-bis, comma 5, c.p.p.. In questo caso fisserà un termine per il deposito in cancelleria dell'esito delle informazioni e ne disporrà l'immediata comunicazione al difensore dell'imputato, al Pubblico Ministero e all'UEPE che ne terrà conto nell'elaborazione del programma;
- richiederà la comparizione dell'imputato all'udienza di ammissione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora ne ritenga la necessità ai sensi dell'art. 464-quater co. 2 c.p.p. anche per verificare il consenso rispetto alle eventuali prescrizioni e/o integrazioni della bozza di programma concordato con l'UEPE, dando avviso che la mancata comparizione in assenza di impedimento legittimo sarà oggetto di valutazione da parte dell'A.G. in relazione alla ricorrenza dei presupposti di ammissione dell'istanza;

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono comunicati, tempestivamente, all'UEPE perchè provveda all'archiviazione della richiesta.

2.2. NEL PROCESSO PER DECRETO

L'istanza di sospensione con messa alla prova è presentata con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna. Ad essa è allegata la richiesta di elaborazione del programma del programma inviata all'UEPE, tramite PEC (l'attestazione di avvenuta consegna del sistema ha valore ricevuto). Il Giudice per le Indagini Preliminari provvederà a fissare udienza per decidere in contraddittorio sull'istanza; tutta la documentazione necessaria dovrà essere presentata entro la fissanda udienza all'esito della quale il Giudice procederà secondo quanto previsto al paragrafo precedente.

2.3. NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

L'istanza di sospensione con messa alla prova è depositata presso la cancelleria GIP-GUP. Se il Pubblico Ministero presta il consenso con atto scritto sinteticamente motivato unitamente alla formulazione dell'imputazione, il Giudice indica alla parte il termine entro il quale dovrà depositare il programma, fissando successiva udienza in Camera di Consiglio. In caso di dissenso, il Pubblico Ministero deve enunciarne le ragioni. In ogni caso, l'indagato/imputato può rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento e il Giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p.

A seguito del D.lvo 10 ottobre 2022 n. 150 che all'art. 29 inserisce, dopo l'art. 464-ter, l'art. 464-ter.1 (sospensione del procedimento con messa alla prova su proposta del pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari) che al comma 1, specifica che il Pubblico Ministero può proporre alla persona sottoposta ad indagini la sospensione del procedimento con messa alla prova sia nella fase processuale (in sede di udienza preliminare o in sede predibattimentale), sia nella fase procedimentale (al momento della conclusione delle indagini preliminari). La proposta deve indicare la durata ed i contenuti essenziali del programma trattamentale, per la formulazione dei quali il Pubblico Ministero, ove lo ritenga necessario, può avvalersi dell'UEPE, anche presso lo Sportello UEPE Giustizia di Comunità ubicato presso il Tribunale di Cuneo, che deve fornire il proprio contributo entro 30 giorni. Inoltre deve assumere il consenso dell'interessato, il quale entro 20 giorni può o meno aderire alla proposta, con dichiarazione resa personalmente o a mezzo del procuratore speciale e depositata, prioritariamente con modalità telematica, presso la segreteria del Pubblico

Ministero. Se l'indagato aderisce alla proposta: il PM formulerà l'imputazione e trasmetterà gli atti al GIP, dando avviso alla persona offesa che ha il diritto di presentare il proprio punto di vista, attraverso memorie, entro 10 giorno presso la cancelleria del giudice competente.

Ricevuti gli atti il GIP, procede al vaglio della proposta del PM. In caso di assenza di pronuncia di proscioglimento a norma dell'art. 129 e quando ritiene la proposta conforme ai requisiti indicati chiede all'UEPE di elaborare il programma d'intesa con imputato.

Il programma di trattamento dovrà essere elaborato in 90 giorni. Una volta ricevuto il programma di trattamento il GIP -con ordinanza – dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il cui esito sarà valutato nelle forme già previste dall'art.464 quater e ss c.p.p.

Il GIP può fissare udienza camerale, nelle forme previste dall'art.127 c.p.p. qualora ritenga necessario chiarire alcuni aspetti della proposta avanzata concordemente dalle parte o del programma di trattamento acquisendo informazioni utili ai fini della decisione, acquisire il consenso dell'imputato ad integrare con alcuni contenuti il programma trattamentale.

All'esito degli approfondimenti raccolti nell'eventuale udienza camerale il GIP può:

- procedere ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 464 ter 1 c.p.p. sospendendo il processo con messa alla prova
- respingere la richiesta restituendo gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.

2.4. NEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO

In caso di istanza formulata nell'ambito del giudizio direttissimo, esaurita la fase della convalida e della decisione in ordine all'applicazione della misura cautelare, al fine di consentire di predisporre la rituale richiesta di programma di trattamento potrà essere richiesto il termine a difesa di cui all'art. 449 co. 5 c.p.p.

3) FASE DI INDAGINE DA PARTE DELL'UEPE

Quando l'UEPE riceve il verbale di udienza di rinvio, invia al legale una PEC con indicazione del Funzionario di Servizio Sociale incaricato, che dovrà essere tempestivamente contattato a cura dell'interessato o del legale, per concordare gli appuntamenti finalizzati alla predisposizione del programma di trattamento.

L'UEPE provvederà, entro il termine stabilito dal Tribunale (non inferiore a tre mesi), ad elaborare, in accordo con l'interessato, il relativo programma di trattamento. Il medesimo verrà consegnato all'interessato e trasmesso all'Autorità Giudiziaria e al Difensore entro e non oltre 5 giorni antecedenti la data di udienza precedentemente comunicata dalla competente cancelleria.

Per ciò che concerne l'indagine socio-familiare, al fine di individualizzare i percorsi ed ottimizzare le risorse, come previsto dalle linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova, si prevedono le seguenti procedure:

- Procedura Ordinaria: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte del funzionario di servizio sociale incaricato che viene trasmessa all'A.G. e al difensore insieme al programma di trattamento predisposto di intesa con l'indagato/imputato;
- Procedura Complessa: svolgimento dell'indagine socio-familiare da parte di un'équipe multidisciplinare e trasmissione all'A.G. e al difensore insieme al programma di trattamento

predisposto d'intesa con l'indagato/imputato per i casi che evidenzino particolare complessità e/o fragilità;

4) UDIENZA DI TRATTAZIONE DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA

Alla successiva udienza, il Giudice, sentite le parti e, ove necessario la P.O., acquisito l'esito degli accertamenti eventualmente disposti ex art. 464-bis, comma 5, c.p.p.:

- a) Dispone la sospensione con messa alla prova, se del caso integrando o modificando il programma di trattamento, con il consenso dell'imputato, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 5 dell'art. 464-bis c.p.p. ed ai fini di cui al comma 3 dell'art. 464-quater c.p.p., indicando il periodo complessivo della messa alla prova, nonché imponendo le relative prescrizioni (tra le quali la durata complessiva in giorni/ore di Lavoro di Pubblica Utilità prescritta) e fissando un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposte.

L'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, con allegata la proposta di programma di trattamento trasmessa dall'UEPE, è sottoscritta dall'imputato in udienza, qualora sia stata prevista la sua partecipazione e sia comparso o presso lo sportello UEPE Giustizia di comunità ubicato all'interno del palazzo di giustizia ed aperto il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, o, previo appuntamento, presso l'UEPE, entro 10 giorni dalla sua pronuncia, qualora non sia stata prevista la partecipazione dell'imputato in udienza ovvero il medesimo non abbia potuto presenziare per impedimento legittimo e documentato.

Dalla sottoscrizione avrà decorrenza la sospensione del procedimento con messa alla prova.

L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, sottoscritta dall'imputato in udienza, è trasmessa dalla cancelleria del Giudice, nel più breve tempo possibile, all'UEPE a mezzo PEC o PEO.

Nell'ipotesi in cui l'imputato non sia stato convocato all'udienza o non abbia potuto comparire per legittimo documentato impedimento, l'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova sarà trasmessa a cura della cancelleria all'UEPE a mezzo PEC o PEO affinché l'imputato provveda a sottoscriverla entro 10 giorni, con le modalità indicate nel paragrafo precedente.

L'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, così sottoscritta, è trasmessa dall'UEPE alla cancelleria ed al legale nel più breve termine.

Il provvedimento è comunicato a cura dell'UEPE all'Ente presso il quale verrà svolto il lavoro di pubblica utilità al fine di assolvere quanto previsto dalla circolare Inail n. 8 del 17/02/2017.

L'UEPE informa anche il SERD dell'avvio della messa alla prova nel caso sia previsto nel programma di trattamento.

- b) Respinge la richiesta.

Il rigetto dell'istanza è immediatamente comunicato all'UEPE dalla cancelleria.

Dopo che il provvedimento è divenuto irrevocabile ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p., la cancelleria cura l'invio all'ufficio schede dell'ordinanza di sospensione del processo ai fine dell'inserimento nel certificato del casellario

5) FASE ESECUTIVA

Durante la messa alla prova l'UEPE controllerà l'attuazione del programma di trattamento con le modalità proprie del servizio e relazionerà al giudice con cadenza trimestrale e alla conclusione della

misura, e comunque entro la data stabilita dal Giudice per l'udienza di valutazione della messa alla prova.

La relazione finale verrà inviata anche al legale.

In ogni caso l'UEPE informerà tempestivamente, non appena ne abbia notizia, il Giudice ed il Difensore nelle seguenti ipotesi:

- a) In caso siano necessarie modifiche del programma, proroghe della Messa alla prova, fornendo ogni informazione utile ai fini della valutazione;
- b) In caso di esigenze di modifica delle modalità di lavoro di pubblica utilità, fornendo le indicazioni necessarie e ogni informazione utile ai fini della valutazione;
- c) In caso di violazioni significative delle prescrizioni o del programma di trattamento, fornendo tutte le indicazioni, anche con riferimento ad eventuali giustificazioni rese dall'interessato;
- d) Modifiche del domicilio non compatibili con il programma in atto;
- e) Qualora venga a conoscenza di comportamenti dell'imputato incompatibili con l'istituto della messa alla prova (commissione nuovi reati, arresto...).

In tali casi il Giudice potrà fissare udienza per le valutazioni di competenza, fra cui quella della REVOCA dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, nel contraddittorio delle parti, che sarà notificata a cura della cancelleria e comunicata all'UEPE (ex art. 464 octies c.p.p.).

Modifiche temporanee: eventuali modifiche temporanee agli impegni previsti nel programma di trattamento potranno essere disposte dall'Autorità Giudiziaria competente, su istanza di parte debitamente motivata ed inoltrata dall'UEPE con parere e sentito il Pubblico Ministero:

Proroga dei termini per gravi motivi: il termine per l'adempimento del programma di trattamento può essere prorogato, su istanza di parte, dall'Autorità Giudiziaria competente, non più di una volta e solo per gravi motivi, ai sensi e nei modi di cui all'art. 464- quinquies c.p.p.

Si concorda che, qualora sia necessario solamente sostituire l'Ente ove si svolge il lavoro di pubblica utilità, il difensore depositerà istanza all'UEPE, tramite PEC, cui dovrà essere allegata la documentazione relativa all'impossibilità di prosecuzione presso l'ente originario e la lettera di disponibilità immediata del nuovo ente. L'UEPE provvederà d'ufficio comunicando l'avvenuto cambiamento al Giudice.

La fissazione della data di udienza di verifica potrà prevedere un periodo congruo all'eventuale recupero di prestazione LPU non svolta per comprovati motivi (4/5 settimane).

6) UDIENZA DI VERIFICA SULL'ESITO DELLA MESSA ALLA PROVA

Entro i 5 antecedenti la data di udienza di verifica della messa alla prova (indicata dal Giudice in ordinanza) l'UEPE trasmetterà presso la competente cancelleria ed al difensore la relazione conclusiva.

Nel caso sia stata fissata udienza per la valutazione della prova il Giudice, sentite le parti, all'esito dell'udienza:

- In caso di esito positivo della prova, dichiara estinto il reato con sentenza;
- in caso di esito negativo della prova, dispone con ordinanza che il procedimento riprenda il suo corso.

Nei casi previsti dall'art. 168-quater c.p. il Giudice dispone con ordinanza la revoca della messa alla prova. A tal fine dispone, se necessario, l'anticipazione dell'udienza fissata per la decisione sull'esito della prova.

Nel caso in cui le parti abbiano rinunciato all'udienza, il Giudice provvederà analogamente in Camera di Consiglio, la cancelleria notificherà all'imputato, al Difensore ed al Pubblico Ministero la sentenza di estinzione del reato ovvero l'ordinanza di fissazione dell'udienza di prosecuzione alle medesime parte e alla eventuale persona offesa.

In ogni caso l'esito del procedimento viene comunicato anche all'UEPE.

7) COMUNICAZIONI

Le parti convengono che tutte le comunicazioni siano effettuate a mezzo di PEC in uso, rispettivamente, alle parti e agli Uffici, secondo norme di legge.

§§§

Il presente protocollo entra in vigore dal 13 marzo 2023.


Le parti si incontreranno nell'ipotesi in cui modifiche normative rendessero necessario adeguare il protocollo alle nuove previsioni.

Allegati: moduli di richiesta di programma di trattamento

Firmato:

Tribunale di Cuneo

Coordinatore sez. Penale Dott.ssa Elisabetta Meinardi




Procura della Repubblica di Cuneo

Procuratore, Onelio Dodero




Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Cuneo

Direttore Dott.ssa Elena Boranga



Ordine Avvocati di Cuneo

Presidente, Avv. Alessandro Ferrero



Camera Penale del Piemonte Occidentale

e Valle d'Aosta Vittorio Chiusano

Presidente, Avv. Dora Bissoni



Per
ie